



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante “*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri*”, e, in particolare, l’articolo 12-bis concernente il Dipartimento “*Casa Italia*” (di seguito, anche “*Dipartimento*”);

CONSIDERATO che il Dipartimento Casa Italia è la struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri che opera nell’area funzionale relativa all’esercizio delle funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento dell’azione strategica del Governo connesse agli interventi di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi, alle attività di prevenzione e di contrasto al dissesto idrogeologico e di riduzione del rischio sismico, nonché alle attività connesse a singoli progetti di valorizzazione e sviluppo del territorio;

VISTO l’articolo 4-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante “*Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*” convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai sensi del quale è previsto, tra l’altro, che l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli, anche a campione, sulle attestazioni di prestazione energetica relative alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità delle detrazioni spettanti per interventi di incremento dell’efficienza energetica, asseverate da professionisti abilitati, con procedure e modalità disciplinate con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il ministero dell’economia e delle finanze;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante “*Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento*”, convertito, con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

VISTO il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante “*Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e, in particolare, l’articolo 16;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58, recante “*Sisma Bonus - Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati*”, come modificato dai successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2017, n. 65, 9 gennaio 2020, n. 24 e 6 agosto 2020, n. 329;

CONSIDERATO che nell’ambito del proprio mandato, concernente lo sviluppo, l’ottimizzazione, il monitoraggio e l’integrazione di “*strumenti anche di carattere finanziario, finalizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane nonché del patrimonio edilizio nazionale*”, il Dipartimento Casa Italia ha sviluppato una piattaforma informatica, denominata “*Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche*” (di seguito anche “*PNCS*”), che consente di acquisire digitalmente



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

le asseverazioni relative agli interventi di adeguamento e messa in sicurezza sismica relativi a immobili in attuazione del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58;

CONSIDERATO che il PNCS è stato sviluppato con l'ulteriore obiettivo di creare una banca dati funzionale a conoscere il numero, la tipologia e la localizzazione degli interventi di messa in sicurezza sismica;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito, con modificazioni, dalla legge del 17 luglio 2020, n. 77;

VISTO in particolare, l'articolo 119, comma 13, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, secondo il quale *“ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al presente articolo e dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121:*

- a) *per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative”;*
- b) *per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati”;*

VISTO, altresì, il successivo comma 13-bis del medesimo articolo 119, secondo il quale *“l'asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121. L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione [...]”;*

VISTO l'articolo 121 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, e, in particolare, il comma 1-bis, secondo il quale *“L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento”;*



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto 6 agosto 2020 del Ministero dello sviluppo economico recante “*Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus*”;

VISTO il decreto 6 agosto 2020 del Ministero dello sviluppo economico recante “*Requisiti delle asseverazioni per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione degli edifici - cd. Ecobonus*”;

VISTO il decreto del Ministero della transizione ecologica 14 febbraio 2022, recante “*Definizione dei costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell’ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici*”;

VISTO il decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, recante “*Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali nonché relative all’amministrazione finanziaria*”, e, in particolare, l’articolo 3, il quale detta disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente;

VISTE, in particolare, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del predetto articolo 3 del decreto-legge n. 39 del 2024, concernenti le informazioni che devono essere trasmesse all’ENEA e al PNCS, gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, rispettivamente dai soggetti che sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico agevolabili e da quelli che sostengono spese per gli interventi antisismici agevolabili, ai sensi dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34;

VISTO, altresì, il successivo comma 3 del medesimo articolo 3, il quale prevede testualmente che “*Sono tenuti a effettuare la trasmissione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 e le relative variazioni i soggetti:*

a) che entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;

b) che hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024.”;

VISTO l’articolo 3 del già menzionato decreto-legge n. 39 del 2024, al comma 4, prevede espressamente che “*Il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*” e, in particolare, gli articoli 47, 75 e 76;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

RITENUTO, pertanto, necessario definire il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni di cui ai già citati commi 1 e 2 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 39 del 2024;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

DECRETA

ART. 1

(Oggetto e finalità)

1. Al fine di acquisire le informazioni necessarie per il monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi di efficientamento energetico e degli interventi antisismici agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il presente decreto, in attuazione dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, definisce il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni relative alle spese per gli interventi agevolabili di efficientamento energetico e per gli interventi agevolabili antisismici.

ART. 2

(Soggetti tenuti alla trasmissione delle informazioni)

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 39 del 2024 trasmettono, rispettivamente, all'ENEA e al "Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche" (di seguito "PNCS"), gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, le informazioni di cui all'articolo 3 del presente decreto e le relative variazioni esclusivamente per il tramite dei professionisti individuati secondo le disposizioni previste agli articoli 4 e 5 del presente decreto e richiamati negli annessi allegati 1 e 2, denominati, nell'ordine, "Linee guida per la trasmissione delle informazioni all'ENEA" e "Linee guida per la trasmissione delle informazioni al PNCS" e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. I professionisti abilitati di cui al precedente comma 1 trasmettono le informazioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 39 del 2024 sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle sanzioni penali e amministrative applicabili, ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, a chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

ART. 3

(Contenuto delle informazioni)

1. Le comunicazioni relative alle spese per gli interventi agevolati di efficientamento energetico e per gli interventi agevolati antisismici da trasmettere, rispettivamente, all'ENEA e al PNCS, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2 del citato decreto-legge n. 39 del 2024, devono contenere le seguenti informazioni:

- a) i dati catastali relativi all'immobile oggetto degli interventi;
- b) l'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 39 del 2024;
- c) l'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 39 del 2024 negli anni 2024 e 2025;
- d) le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).

ART. 4

(Trasmissione delle informazioni relative alle spese per gli interventi di efficientamento energetico agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. I tecnici abilitati, che sottoscrivono e trasmettono all'ENEA le asseverazioni di cui all'articolo 119, comma 13, lettera a), del citato decreto-legge n. 34 del 2020, sono tenuti a inviare all'ENEA anche le informazioni di cui all'articolo 3 del presente decreto.

2. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata mediante l'invio dell'asseverazione di cui all'articolo 119, comma 13, lettera a), del decreto-legge n. 34 del 2020, ed è parte integrante della stessa asseverazione.

3. In attuazione del comma 2, le asseverazioni per stato d'avanzamento dei lavori e per fine dei lavori trasmesse a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto includono una sezione aggiuntiva, a compilazione obbligatoria, conforme all'allegato 1 del presente decreto.

4. La sezione aggiuntiva di cui al comma 3 non è richiesta per le asseverazioni per stato d'avanzamento dei lavori e per fine dei lavori trasmesse prima della data di pubblicazione del presente decreto e relative a interventi soggetti all'obbligo della comunicazione di cui all'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 39 del 2024.

ART. 5

(Trasmissione delle informazioni relative alle spese per gli interventi antisismici agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. I professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori e del collaudo statico, di cui all'articolo 119, comma 13, lettera b), del decreto-legge n. 34 del 2020, trasmettono



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

al PNCS le informazioni elencate all'articolo 2 del presente decreto, conformemente alle linee guida di cui all'allegato 2 del presente decreto, entro i termini fissati dal successivo articolo 6.

ART. 6

(Termini per la trasmissione dei dati)

1. Le informazioni di cui all'articolo 3 relative agli interventi di efficientamento energetico sono soggette alle stesse disposizioni che regolano i termini per l'invio all'ENEA delle asseverazioni di cui all'articolo 119, comma 13, lettera a), del decreto-legge n. 34 del 2020, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 4, del presente decreto.

2. Le informazioni di cui all'articolo 3 relative agli interventi antisismici che non hanno concluso i lavori entro il 31 dicembre 2023 oppure che sono stati avviati nel corso del 2024, sono trasmesse al PNCS con le modalità stabilite dal presente decreto e dai relativi allegati entro i termini perentori di seguito indicati:

- 31 ottobre 2024 per quanto riguarda le informazioni relative a tutti i SAL approvati entro il 1° ottobre 2024;
- entro trenta giorni a partire dal giorno successivo a quello della approvazione del SAL, in tutti gli altri casi.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

17 SET. 2024

Alfredo Mantovano



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Si attesta che il provvedimento numero SN del 17/09/2024, con oggetto PRESIDENZA - DPCM del 17 settembre 2024 - Definizione del contenuto, delle modalità e dei termini delle informazioni da trasmettere all'ENEA e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche-PNCS per usufruire delle detrazioni fiscali nella misura del 110% delle spese documentate per interventi di efficientamento energetico e per interventi di efficientamento antisismico. pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0054006 - Ingresso - 20/09/2024 - 11:56 ed è stato ammesso alla registrazione il 24/09/2024 n. 2516

Il Magistrato Istruttore

DONATO CENTRONE

(Firmato digitalmente)



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

**UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DEL
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE**

Si attesta che il provvedimento numero SN del 29/10/2024, con oggetto PRESIDENZA - DPCM del 29 ottobre 2024 - Proroga del termine previsto dall'art. 6, comma 2, primo punto elenco, del DPCM 17 settembre 2024, adottato ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67. pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0060869 - Ingresso - 30/10/2024 - 16:51 ed è stato ammesso alla registrazione il 31/10/2024 n. 2777

Il Magistrato Istruttore

DONATO CENTRONE
(Firmato digitalmente)



CORTE DEI CONTI



1973

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante “*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri*”, e, in particolare, l’articolo 12-bis concernente il Dipartimento “*Casa Italia*” (di seguito, anche “*Dipartimento*”);

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito, con modificazioni, dalla legge del 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, gli articoli 119 e 121;

VISTO il decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante “*Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali nonché relative all’amministrazione finanziaria*” convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67 e, in particolare, l’articolo 3, il quale detta disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 settembre 2024 che, in attuazione del disposto del comma 4 del richiamato articolo 3 del decreto-legge n. 39 del 2024, definisce il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni relative alle spese per gli interventi agevolabili di efficientamento energetico e per gli interventi agevolabili antisismici;

VISTO in particolare, l’articolo 6, comma 2, primo punto elenco, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 settembre 2024, che fissa al 31 ottobre 2024 il termine perentorio entro cui devono essere trasmesse le informazioni relative ai SAL approvati entro il 1° ottobre 2024;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla proroga al 30 novembre 2024 del suddetto termine del 31 ottobre 2024, in considerazione dell’esigenza manifestata dai professionisti incaricati di disporre di tempo ulteriore per il reperimento e la comunicazione al PNCS dei dati relativi a tutti i SAL approvati entro il 1° ottobre 2024;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all’articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;



6973

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

DECRETA

ART. 1

(Proroga dei termini per la trasmissione dei dati)

1. Il termine del 31 ottobre 2024, previsto dall'articolo 6, comma 2, primo punto elenco, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 settembre 2024, è prorogato al 30 novembre 2024.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Roma, **29 OTT 2024**

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Alfredo Mantovano

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE
VISTO E ANNOTATO AL N. 4124/2024

Roma, 30.10.2024

IL REVISORE

IL DIRIGENTE